



Comune di Cerignale

PROVINCIA DI PIACENZA

Via Capoluogo, 1 29020 Cerignale (Pc)

Tel./Fax: 0523939210 e-mail: comune.cerignale@sintranet.it

C.F. 80002590331 P.I.00777250333

COMUNE DI CERIGNALE **Provincia di Piacenza**

Regolamento per la
disciplina del tributo per i servizi Indivisibili
(TASI)
Anno 2014

Approvato con delibera di C.C. n. 15 del 07/09/2014



Comune di Cerignale

PROVINCIA DI PIACENZA

Via Capoluogo, 1 29020 Cerignale (Pc)

Tel./Fax: 0523939210 e-mail: comune.cerignale@sintranet.it

C.F. 80002590331 P.I.00777250333

Indice

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Soggetto attivo	3
Art. 3 - Presupposto impositivo	3
Art. 4 - Soggetti passivi	3
Art. 5 - Base imponibile	4
Art. 6 - Aliquote	4
Art. 7 - Detrazione per abitazione principale	4
Art. 8 - Dichiarazione	4
Art. 9 - Versamenti	4
Art. 10 - Rimborsi e compensazione	5
Art. 11 - Attività di controllo e sanzioni	5
Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	6
Art. 13 - Riscossione coattiva	7
Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento	7
Art. 15 - Clausola di adeguamento	7



Comune di Cerignale

PROVINCIA DI PIACENZA

Via Capoluogo, 1 29020 Cerignale (Pc)

Tel./Fax: 0523939210 e-mail: comune.cerignale@sintranet.it

C.F. 80002590331 P.I.00777250333

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

Art. 4 –Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.